



PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO

[Sottotitolo del documento]



SCHEMA DI CONTRATTO



CALATIA PUBLICA

RISCOSSIONE

CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

(AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER L'ENTE E LA CITTADINANZA E DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE ENTRATE AI SENSI DEGLI ARTT. 174 E SEGUENTI NONCHÉ DEGLI ARTT. 193 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023).

INDICE

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI	6
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	6
2. DEFINIZIONI.	7
3. CONDIZIONI GENERALI	7
4. SCOPO E OGGETTO DELLA CONCESSIONE	7
5. DURATA ED EFFICACIA DELLA CONCESSIONE	10
SEZIONE II- SOCIETA' DI PROGETTO	11
6. SOCIETA' DI PROGETTO	11
7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO	12
8. RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI DELLA SOCIETA' DI PROGETTO	12
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE.....	13
9. AUTORIZZAZIONI.....	13
10. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE	13
11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO	15
12. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO.....	17
13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	17
14. FORZA MAGGIORE.....	19
SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	21
15. FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E SUBAPPALTO	21
16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE.....	21
17. REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA. VARIANTI PROGETTUALI.....	22
18. ESPROPRIAZIONI	22
19. MODIFICHE DEL CONTRATTO	22
20. SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	24
21. CONTRIBUTO	25
22. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	25
SEZIONE V – GESTIONE.....	26
23. FASE DI GESTIONE DEI SERVIZI	26
24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E CONDIZIONI PER LA LORO EROGAZIONE	26
25. FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ'	29
26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI	29
27. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI.....	29
28. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO	31
29. RISCHIO OPERATIVO E MODELLO DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	31
30. PENALI E PROCEDIMENTO PER LA LORO APPLICAZIONE NELLA FASE DI GESTIONE DEI SERVIZI	36

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF	38
31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	38
32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	38
SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI.....	41
33. CAUZIONI	41
34. POLIZZE ASSICURATIVE	41
35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI	43
SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE	44
36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	44
37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO	44
38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DEL REQUISITO DI ABILITAZIONE ISCRIZIONE ALL'ALBO DM N. 289/2000	46
39. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO	47
40. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE	48
41. REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	49
42. RECESSO.....	49
43. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO.....	50
44. MONITORAGGIO	52
45. RIFINANZIAMENTO	52
46. SCADENZA DELLA CONCESSIONE - PROPRIETÀ DELLE OPERE E DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA OGGETTO DELLA CONCESSIONE	52
47. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	54
48. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	54
49. COMUNICAZIONI	55
50. FORO COMPETENTE.....	55
ALLEGATI.....	56
ALLEGATO I: LA PROPOSTA.....	56
ALLEGATO II: DEFINIZIONI.....	57

CONTRATTO DI CONCESSIONE

TRA

1) il **COMUNE DI MADDALONI ...****E**

2) la **SOCIETÀ**, con sede legale in [●], in via [●], (C.F./P.I. [●], REA di [●] n. [●]), in persona del legale rappresentante *pro tempore* [●], nato a [●], il [●], munito dei necessari poteri (d'ora innanzi, la **Società** e/o il **"Concessionario"**)

(d'ora innanzi, Concedente e Concessionario, di seguito, singolarmente anche "**Parte**" o, congiuntamente, anche le "**Parti**").

PREMESSO CHE:

A. L'art. 193 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (d'ora innanzi il **"Codice"**), disciplina la Finanza di Progetto a iniziativa privata per l'affidamento di concessioni di lavori e di Servizi nell'ambito dei contratti di partenariato pubblico-privato, come definiti dal medesimo Codice;

B. In data ..., con nota registrata al protocollo generale del Comune al n. ..., la Società ... S.p.A., con sede legale in ...), via .., n. ..., C. F. - P.IVA ..., in persona del suo Presidente, ..., nato a ..., il ..., quale legale rappresentante *pro tempore*, nella qualità di mandataria del costituendo RTI con le Società ... (d'ora innanzi, il **"PropONENTE"**), ha presentato al Comune una Proposta di finanza di progetto denominata ...per la:

1. progettazione, realizzazione e gestione di una Infrastruttura Tecnologica per l'Ente e la Cittadinanza, costituita da:

- un'**Anagrafe Tributaria Comunale**, denominata nella proposta **"Sistema della Conoscenza"**, come meglio definita e descritta nel (*Progetto di fattibilità e in fase di gara nella Offerta Tecnica*);
- un **Modello innovativo di ingegnerizzazione dei processi di gestione delle entrate (Business Process Reengineering)**, come meglio descritto nel (*Progetto di fattibilità e in fase di gara nella Offerta Tecnica*);

2. la concessione dei Servizi di:

a) Sollecito, accertamento, recupero evasione delle entrate locali vigenti alla data della presentazione della Proposta ed esemplificativamente di seguito riportate:

- Imposta Municipale Unica (IMU),
- Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI),
- Tassa sui Rifiuti (TARI),

e di qualsiasi evoluzione normativa e/o regolamentare che le citate entrate abbiano nel corso della durata contrattuale;

b) Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie ed extratributarie, ivi comprese le sanzioni derivanti dalla gestione del ciclo sanzionatorio del Codice della Strada.

- Gestione dei rapporti con i contribuenti derivanti dai processi di sollecito, accertamento, recupero

evasione e dai processi di riscossione coattiva.

- La gestione di un Servizio di interconnessione tra il sistema informatico e il Nodo dei Pagamenti-SPC nonché ulteriori attività strumentali e funzionali all'erogazione del Servizio stesso per consentire l'incasso dei crediti che ne derivino e che siano originati dalla presente Convenzione.

c) la gestione dei Servizi di supporto al Comune dei processi di gestione della riscossione ordinaria, consistente nell'attualizzazione delle banche dati di IMU e TARI, in quanto Servizio propedeutico e necessario alla costruzione dell'Anagrafe Tributaria Comunale, il tutto come meglio descritto e dettagliato nel (*Progetto di fattibilità, nel Documento sulle caratteristiche dei Servizi e della gestione e in fase di gara nella Offerta Tecnica*).

La proposta è corredata da:

- i) Progetto di fattibilità;
- ii) Schema di convenzione;
- iii) Piano Economico-Finanziario asseverato da [●], contenente l'indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della proposta (d'ora innanzi il "**PEF**");
- iv) Relazione sulle caratteristiche dei Servizi e della gestione;

Più in dettaglio, la Proposta prevede:

- a) il Progetto di fattibilità, elaborato nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la realizzazione di interventi di tale tipologia;
- b) la descrizione degli Investimenti proposti e degli Interventi finalizzati alla progettazione, realizzazione e gestione di un'infrastruttura tecnologica per l'ente e la cittadinanza e dei connessi Servizi digitali, meglio definita nel (*Progetto di fattibilità, nel Documento sulle caratteristiche dei Servizi e della gestione e, in fase di gara, nella Offerta Tecnica e nella Convenzione*), per l'affidamento in concessione e in regime di supporto all'ente, dei Servizi, come meglio descritti nel (*Progetto di fattibilità, nel Documento sulle caratteristiche dei Servizi e della gestione e, in fase di gara, nella Offerta Tecnica e nella Convenzione*);
- c) l'indicazione di soluzioni d'intervento, integrate sotto il profilo tecnico-economico, preventivabili nel corso della durata della concessione, al fine di favorire il conseguimento di elevati livelli di efficienza ed economicità dei Servizi oggetto della presente Convenzione, nonché di modalità tecnico-progettuali più efficaci ed efficienti per soddisfare un eventuale incremento dei fabbisogni;
- d) l'indicazione degli interventi di manutenzione, ordinaria, correttiva, programmata, evolutiva e straordinaria, nonché di adeguamento normativo, dell'Infrastruttura Tecnologica, comprensiva di tutti gli Apparati hardware e dei Sistemi software in gestione, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e/o componenti degli Apparati e dei Sistemi;
- e) l'indicazione delle modalità e dei livelli di Servizio (SLA) per la manutenzione ordinaria, correttiva, programmata, evolutiva e straordinaria dell'Infrastruttura tecnologica affidata in gestione con i relativi disciplinari manutentivi;
- f) le modalità di esercizio ed erogazione dei Servizi e l'indicazione dei relativi livelli di Servizio (SLA),

come meglio descritti nel (*Progetto di fattibilità, nel Documento sulle caratteristiche dei Servizi e della gestione e, in fase di gara, nella Offerta Tecnica e nel Capitolato di gara o di gestione*).

(collettivamente, il “**Progetto**”), il tutto come meglio descritto nella Proposta allegata alla presente convenzione;

D. Il Comune ha, pertanto, valutato la Proposta fattibile, nonché sostenibile sul piano tecnico, giuridico ed economico, secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 193 del Codice, con ..., demandando alla successiva fase negoziale la risoluzione delle residue criticità;

E. Il Comune, con **Delibera di Consiglio Comunale n. ... del ...**, ha inserito la Proposta nel Documento Unico di Programmazione allegato al Bilancio di Previsione ... nonché nell’Elenco Biennale degli acquisti di Beni e Servizi;

F. Il Comune, con Delibera di Consiglio Comunale n. [●] del [●], ha altresì autorizzato l’organo amministrativo, ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico per gli Enti Locali – TUEL), all’affidamento in concessione delle attività connesse alla riscossione sollecitata e alla riscossione coattiva in favore di soggetto abilitato ai sensi dell’art. 53 comma 1, del Decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997.

G. Il Comune ha approvato definitivamente la proposta con Delibera di Giunta Comunale n. [●] del [●];

H. Il Comune, con Determinazione n. [●] del [●] e con successivo bando pubblico del [●] (Prot. n. [●]), (*indicare gli estremi di pubblicazione in GURI e GUCE*) ha indetto una procedura di gara (d’ora innanzi, la “**Gara**”) ai sensi dell’art. 70 e seguenti del Codice per l’affidamento della concessione da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del miglior rapporto qualità prezzo, alla quale è stato invitato anche il Promotore, ponendo a base di Gara la Proposta presentata dal Promotore;

I. con provvedimento (*specificare il provvedimento*) il Concedente ha disposto l’aggiudicazione della concessione in favore di [●] [*Da indicare aggiudicatario, sia esso il Promotore ovvero altro concorrente*];

J. [*Eventuale, nel solo caso in cui il Promotore non fosse aggiudicatario della concessione*]: in conformità all’art. 193 del Codice, il Promotore ha esercitato il diritto di prelazione nel termine di 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, ed è divenuto aggiudicatario a seguito della dichiarazione di impegno ad adempiere alle obbligazioni contrattuali, alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario;

K. il Concessionario ha presentato la cauzione definitiva in conformità a quanto previsto nel [●] [*Indicare riferimento al pertinente atto di gara*] e l’impegno a costituire, nei termini di legge, le polizze assicurative di cui agli artt. 117 del Codice e all’/agli art./artt. [●] del [●] [*Indicare riferimento al pertinente atto di gara*];

L. (*eventuale se il concessionario intende costituire una società di Scopo ovvero se essa è necessaria*) in data [●] ai sensi dell’art. [●] del Bando di gara e dell’articolo 194 del Codice, è stata costituita la Società di Progetto (*specificare nome e forma societaria*) con capitale sociale di euro [●] sede legale in [●] alla via [●] n. [●], codice fiscale [●], ed iscrizione al REA [●], la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario; (*idem se il concessionario è rappresentato da un RTI, allora sarà necessario richiamare l’atto costitutivo del RTI*)

M. I costi relativi alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi oggetto della Proposta, come meglio descritto nei successivi articoli, saranno integralmente sostenuti dal Concessionario senza oneri e anticipazioni a carico del Concedente che non è, pertanto, tenuto alla corresponsione di alcun contributo per la realizzazione degli Investimenti individuati nel (*Progetto di fattibilità e in fase di gara nella Offerta Tecnica*);

N. La disciplina della Concessione è imperniata sull'Equilibrio Economico Finanziario dell'operazione, sulla base dei presupposti e delle condizioni previsti nel Piano Economico Finanziario, come riflesse nel Caso Base.

O. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 193, il Concessionario ha provveduto a elaborare un Piano Economico-Finanziario, nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, per un periodo di anni 13 (tredici), più tre anni necessari al completamento delle attività di riscossione dei crediti trasmessi al concessionario durante il progetto. I presupposti e le condizioni di base, che determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:

- a.** che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara per la durata della concessione;
- b.** che la quantità e la qualità degli Investimenti siano quelle offerte in gara dal Concessionario, nella composizione e secondo i programmi operativi descritti nell'offerta tecnica del Concessionario;
- c.** costi gestionali dei Servizi;
- d.** meccanismo di remunerazione a favore del concessionario e ricavi derivanti dalla gestione dei Servizi oggetto di affidamento;
- e.** costi di remunerazione del capitale (debito ed *equity*);
- f.** normativa e regime fiscale in vigore alla data di sottoscrizione della Convenzione;
- g.** assenza di cause di forza maggiore;
- h.** tempi indicati nel cronoprogramma.

P. con la presente Convenzione (d'ora innanzi la **"Convenzione"** o il **"Contratto"**), le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti e prestazioni in relazione all'esecuzione della concessione e per tutta la sua durata.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

- 1.** Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
- 2.** Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 3.** I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato I, che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
- 4.** Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e

dell'Unione Europea.

5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

2. DEFINIZIONI.

1. Ai fini del Contratto, salvo che non sia diversamente specificato, i termini elencati nell'Allegato II, ove utilizzati alternativamente con la lettera iniziale maiuscola o minuscola, assumono, sia al singolare, sia al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e di adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso, al momento della stipula della Convenzione, e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d) non è pendente, né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario, che possa pregiudicare la sua capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi del Codice;

f) nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente.

2. Le parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla Convenzione. Non è ammessa la cessione del Contratto.

3. Le Parti si obbligano sin d'ora ad applicare alla presente Convenzione i Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovessero essere adottati in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 806 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Qualora gli anzidetti decreti prevedessero delle disposizioni tali da determinare la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione, le parti saranno tenute ad avviare la procedura di revisione del PEF ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 32 della Convenzione.

[È possibile integrare l'elenco delle dichiarazioni in relazione a specifiche esigenze determinate dalla fattispecie concreta a valle dell'aggiudicazione]

4. SCOPO E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Lo scopo della Concessione consiste nel rendere più efficace ed efficiente la gestione dei Servizi di sollecito, accertamento, recupero evasione delle entrate locali mediante la realizzazione e conseguente gestione di un'Infrastruttura tecnologica abilitante in grado di innovare i processi

organizzativi interni del Comune al fine di incrementare le entrate tributarie ed extratributarie nonché migliorare il rapporto fra i contribuenti e il Comune, liberando risorse finanziarie da destinare all'implementazione di altri Servizi in favore della cittadinanza.

2. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione:

(i). della progettazione, realizzazione e gestione di una Infrastruttura Tecnologica abilitante per l'Ente e la Cittadinanza, costituita da:

- una **Anagrafe Tributaria Comunale**, definita **“Sistema della Conoscenza”**, come meglio definita e descritta nel (*Progetto di fattibilità e in fase di gara nella Offerta Tecnica*);
- un **Modello innovativo di ingegnerizzazione dei processi di gestione delle entrate (Business Process Reengineering)**, come meglio descritto nel (*Progetto di fattibilità e in fase di gara nella Offerta Tecnica*);
- dei **Nuovi Sistemi informatici per lo svolgimento dei servizi in concessione**, oltre che per l'Area Entrate, come meglio descritti nel (*Progetto di fattibilità e in fase di gara nella Offerta Tecnica*), e che resteranno al Comune al termine del periodo di concessione.

(ii). dei Servizi di:

a) Gestione delle attività di sollecito, accertamento, recupero evasione delle entrate comunali tributarie vigenti alla data della presentazione della Proposta ed esemplificativamente di seguito riportate:

- Imposta Municipale Unica (IMU)
- Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)
- Tassa sui Rifiuti (TARI)

e di qualsiasi evoluzione normativa e/o regolamentare che dovesse interessare le anzidette entrate nel corso della durata del Contratto;

b) Gestione delle attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie ed extratributarie, ivi comprese le sanzioni derivanti dalla gestione del ciclo sanzionatorio del Codice della Strada;

c) Gestione dei rapporti con i contribuenti derivanti dai processi di sollecito, accertamento, recupero evasione e dai processi di riscossione coattiva.

d) Gestione di un Servizio di interconnessione tra il sistema informatico e il Nodo dei Pagamenti-SPC nonché ulteriori attività strumentali e funzionali all'erogazione del Servizio stesso per consentire l'incasso dei crediti che ne derivino e che siano originati dalla presente Convenzione.

(iii). dei Servizi di supporto al Comune:

a) processi di gestione della riscossione ordinaria, consistente nell'attualizzazione delle banche dati di IMU e TARI, in quanto Servizio propedeutico e necessario alla costruzione dell'Anagrafe Tributaria Comunale.

(il tutto come meglio descritto e dettagliato nel *Progetto di fattibilità, nel Documento sulle caratteristiche dei Servizi e della gestione e in fase di gara nella Offerta Tecnica*).

3. Costituiscono oggetto della Convenzione:

- a)** la progettazione e l'esecuzione di tutti gli Interventi per la realizzazione, l'installazione e la gestione dell'Infrastruttura tecnologica, secondo le modalità e nei termini indicati nel *[Progetto di fattibilità e Relazione descrittiva dei Servizi e della gestione, nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica]*;
- b)** la progettazione nonché l'esecuzione a regola d'arte degli interventi di adeguamento normativo dell'infrastruttura tecnologica, finalizzati alla gestione integrata della stessa, secondo le modalità e nei termini indicati nel *[Progetto di fattibilità, nel capitolato di gara e nell'offerta tecnica]*;
- c)** la gestione dell'infrastruttura tecnologica con rendicontazione periodica al Concedente dello stato delle attività e dei Servizi;
- d)** la Manutenzione Ordinaria, Correttiva, Programmata, Evolutiva e Straordinaria dell'Infrastruttura tecnologica. La manutenzione correttiva consiste nella eliminazione degli errori eventualmente presenti nei moduli funzionali, non rilevati in sede né di collaudo del singolo modulo né del collaudo finale, ma riscontrati nel corso del successivo utilizzo del sistema. La manutenzione evolutiva consiste nell'attività di sviluppo dei sistemi applicativi gestionali e comprende la fornitura e l'installazione delle nuove versioni durante la vita operativa. La manutenzione evolutiva ha lo scopo di adeguare le funzionalità del software in esercizio sulla base di modifiche normative. La Manutenzione Straordinaria è comprensiva degli interventi manutentivi che dovessero rendersi necessari per l'intera durata della concessione al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità, l'adeguamento normativo a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni nazionali e/o regolamentari-amministrative, nonché per fronteggiare l'obsolescenza tecnologica degli apparati hardware o dei sistemi software, dell'Infrastruttura tecnologica realizzata dal Concessionario in esecuzione della presente Convenzione;
- e)** la creazione di un database (anagrafica telematica) degli Apparati hardware e dei Sistemi Software; l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Convenzione e in conformità a quanto stabilito nella Sezione V.

- 4.** I Servizi oggetto del presente contratto sono esercitati con diritto di esclusiva dal Concessionario.
- 5.** Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, con particolare riferimento al Capitolato di Gara e alla Relazione sulle caratteristiche dei Servizi e della gestione, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta.
- 6.** Il valore degli Investimenti è pari a € 815.062,50 (Euro ottocentomilasessantadue/50) oltre IVA, comprensivo delle spese per la progettazione, oneri finanziari e costi accessori.
- 7.** La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della già menzionata documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.
- 8.** Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa

da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

9. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i Servizi non espressamente indicati.

5. DURATA ED EFFICACIA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione ha la durata complessiva di anni n. [●] (*il numero di anni coincide con la durata della Concessione determinata nel bando di gara ai sensi dell'art. 178 del Codice così come riportato segnatamente nel Piano Economico Finanziario allegato alla Proposta*). La già menzionata durata, nel rispetto del Cronoprogramma allegato all'Offerta Tecnica è così suddivisa:

- (i) Per la progettazione, realizzazione e collaudo dell'Infrastruttura tecnologica mesi n. [●]
- (ii) Per la gestione dei Servizi anni n. [●]
- (iii) Per il completamento delle attività di riscossione dei crediti trasmessi al concessionario durante il progetto: anni n. [●].

2. L'efficacia della Concessione decorre dalla sottoscrizione della Convenzione.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 178 del Codice, la durata della concessione costituisce presupposto dell'Equilibrio Economico-Finanziario ed è stata determinata tenendo conto dell'insieme degli interventi e dei Servizi oggetto di concessione nonché della complessità dell'oggetto contrattuale, in funzione del periodo di tempo necessario a consentire al Concessionario la realizzazione dei necessari interventi di progettazione, realizzazione, installazione e collaudo dell'Infrastruttura tecnologica ed il recupero degli investimenti sostenuti, anche in corso di concessione, mediante le modalità di remunerazione previste dalla presente Convenzione.

4 Il verificarsi di Eventi di forza maggiore che incidano sulla durata del rapporto contrattuale, che non risultino imputabili al Concessionario, né relativi a rischi specificamente allocati in capo a quest'ultimo, comporterà la revisione delle condizioni di equilibrio del PEF in conformità a quanto previsto dall'articolo 192 del Codice e secondo i termini e le condizioni di cui ai successivi articoli 31 e 32 della Convenzione. In ogni caso, eventuali sospensioni degli interventi, ovvero la sospensione temporanea dell'Infrastruttura tecnologica nonché dei Servizi di cui alla presente Convenzione disposte dal Concedente ai sensi dell'articolo 121 del Codice, non saranno computate nel tempo contrattuale che si intenderà interrotto e comincerà a decorrere nuovamente dalla cessazione della causa di sospensione e ripresa dei lavori disposta dal Concedente, con indicazione del nuovo termine contrattuale.

5 Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il Comune ha facoltà di richiedere al Concessionario tramite PEC, con congruo preavviso di almeno [●] giorni lavorativi, di proseguire, alle medesime condizioni tecniche ed economiche della presente Convenzione, nella gestione ordinaria dei Servizi oggetto della concessione anche dopo la scadenza della presente Convenzione, comunque non oltre il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

6 Sono oggetto di concessione le attività da espletare in relazione all'accertamento ed al recupero coattivo degli anni precedenti l'avvio del progetto che dovessero risultare in capo all'ente in relazione ai precedenti modelli gestori e tutte le attività sorte per ciascuno degli anni di imposta specificamente oggetto di concessione. In sintesi (a) gli anni ancora accertabili in forza del quadro normativo vigente, (b) le attività di riscossione coattiva sugli atti già emessi, (c) le attività da proseguire in relazione ad eventuali attività di riscossione già avviate e non concluse.

SEZIONE II- SOCIETA' DI PROGETTO

(Tale Sezione va inserita qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell'articolo 194 del Codice)

6. SOCIETA' DI PROGETTO

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 194 del Codice e ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [indicare il numero in cifre] % ([indicare il numero in lettere] per cento)];

b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:

soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione:

- (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);

soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara: (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);

- (nome del Socio) (• quota % di partecipazione).

2. Il Concessionario si impegna a:

a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;

b) trasmettere annualmente [o semestralmente, etc.] al Concedente la visura camerale aggiornata;

c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre [60] giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;

d) mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel bando di gara, pari a euro [indicare la cifra] e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;

e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;

f) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di [•] giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per

i casi di risoluzione di cui all'articolo 38.

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

1. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 194 del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento degli obblighi sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Infrastruttura tecnologica con esito positivo;

b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di idoneità professionale e di qualificazione almeno pari a quelli del socio uscente e deve essere individuato dal Concessionario entro [•] giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di [20] giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decoro il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace; le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.

4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal Codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del concedente ai sensi del presente articolo si applica l'art. 37, comma 2, lett. l).

[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti, verificando caso per caso l'opportunità di estendere le garanzie alla fase di gestione]

8. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

1. È esclusa la responsabilità solidale dei soci in merito ad eventuali contributi posti a carico del Concedente in quanto la Proposta non prevede alcun onere a carico del Comune al di fuori dell'obbligo di corrispondere il corrispettivo al concessionario ai sensi degli art. 28 e 29.

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

9. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, realizzazione e gestione dell’Infrastruttura tecnologica, come di seguito riportate: [•] (*vanno indicate, ove esistenti, le autorizzazioni che competono al concedente*). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al precedente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, realizzazione e gestione dell’Infrastruttura Tecnologica, come di seguito riportate: [•] (*vanno indicate ove esistenti le autorizzazioni che competono al concessionario*). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al precedente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso.
3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

10. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei termini stabiliti, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 28 e 29, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Compete al Concedente:
 - i) autorizzare la messa in esecuzione del Progetto e le relative modalità di realizzazione e installazione dell’Infrastruttura tecnologica nei termini previsti dalla Convenzione. I predetti termini potranno subire delle modifiche non sostanziali nel caso in cui il Concedente richieda eventuali modifiche e/o integrazioni al Progetto che non alterino quanto riportato nell’offerta tecnica;
 - ii) attuare tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione del Progetto;
 - iii) effettuare le attività di verifica e collaudo dell’Infrastruttura tecnologica nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e dalla Convenzione;
 - iv) cooperare con il Concessionario e con gli enti finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e all’erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario, ivi inclusa la costituzione delle garanzie richieste dai finanziatori che potranno includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessione dei crediti nascenti dal presente contratto verso il Concedente, secondo la specifica procedura di cui alla Convenzione;

- v) nominare il Responsabile Unico de Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nel rispetto dell'art. 15 del Codice;
- vi) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente (SLA), così come descritti nel Capitolato di gara (*nella Proposta è il documento denominato relazione sulle caratteristiche dei Servizi e della gestione*) e adottare le eventuali direttive che si rendessero necessarie per ripristinarne il regolare svolgimento, secondo le specifiche procedure di cui alla presente Convenzione;
- vii) fornire al Concessionario con la massima celerità e comunque in tempo utile i dati e documenti necessari a svolgere le attività di sollecito, accertamento, riscossione coattiva e recupero imposte e sanzioni, fornendo la collaborazione necessaria al recupero delle somme, comprese le verifiche e la fornitura di documentazione a supporto in caso di ricorso da parte degli utenti;
- viii) nominare il Concessionario quale concessionario della riscossione ai sensi dei commi 784-815 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019, trasferendogli tutte le pubbliche funzioni inerenti il recupero dell'evasione e dell'elusione nonché quelle afferenti alla riscossione coattiva delle entrate individuate all'art. 3 della Convenzione;
- ix) non adottare atti, comunque denominati, e/o realizzare attività che siano e/o possano essere, anche solo in parte, incompatibili con e/o limitative del diritto di esclusiva riconosciuto al Concessionario dalla Convenzione;
- x) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri tra gli altri di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario.

2. Il Concedente si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Concessionario, nel più breve tempo possibile e comunque entro [●] giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e l'erogazione dei Servizi predisposto dal Concedente e reso pubblico;
- b) ogni provvedimento di ogni Amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 28, 29 e 30;
- c) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della presente concessione ai sensi dell'art. 41;
- d) la comunicazione di risoluzione e/o di revoca per motivi di pubblico interesse;
- e) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla concessione ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

3. Il Concedente si impegna a segnalare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e Servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione delle norme del Codice, ovvero della Legge n. 287/1990, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Infrastruttura tecnologica e l'erogazione dei Servizi individuati all'art. 4 della Convenzione.

a) Costituiscono obblighi del Concessionario: realizzare, a perfetta regola d'arte, a propria cura e spese, l'apparato informatico di cui al Progetto per la realizzazione della struttura finalizzata all'erogazione dei servizi dati in Concessione, secondo le modalità e tempistiche previste nel [Progetto di fattibilità, nell'Offerta tecnica e nella presente Convenzione];

b) l'erogazione dei Servizi identificati all'art. 4 della presente Convenzione;

c) nonché in relazione ai precedenti capi sub lett. a) e b):

(i) l'esecuzione delle prestazioni necessarie ad assicurare la conduzione e la manutenzione ordinaria, correttiva, programmata, evolutiva e straordinaria dell'Infrastruttura informatica di servizio;

(ii) l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'erogazione dei Servizi, l'esecuzione degli Interventi e la messa in funzione dell'Infrastruttura tecnologica;

(iii) la sorveglianza periodica delle funzionalità dell'Infrastruttura di servizio sulla base di apposito programma concordato con l'Amministrazione;

(iv) la reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nel [Capitolato di gara e nell'offerta tecnica];

d) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre [•] [massimo 18] mesi dalla stipula del Contratto. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concessionario;

e) implementare una soluzione software, alimentando la banca dati, dedicata al monitoraggio della gestione dei lavori e dei Servizi e al monitoraggio degli indicatori di redditività del Progetto;

f) la nomina del Responsabile della Concessione di cui al successivo articolo 15;

g) ogni altro obbligo previsto a suo carico dalla presente Convenzione.

2. Il Concessionario, oltre a quanto stabilito all'art. 44 s'impegna altresì a:

a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della Convenzione;

b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione tutti i chiarimenti tecnici richiesti;

- c) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti della Convenzione per cause imputabili al Concessionario;
- d) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della Convenzione;
- e) rispettare i tempi previsti nella Convenzione e nel Progetto, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- f) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- g) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di [•] giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci, nel caso di Società di progetto, o di uno dei componenti del RTI, dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b);
- h) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- i) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
- j) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza [semestrale] al Concedente;
- k) predisporre ed erogare un Servizio di interconnessione tra il sistema informatico e il Nodo dei Pagamenti-SPC nonché ulteriori attività strumentali e funzionali all'erogazione del Servizio stesso per consentire l'incasso dei crediti derivanti originati dalla presente Convenzione.

3. Il Concessionario si impegna altresì a:

- a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
- b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;
- c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione tutti i chiarimenti richiesti;
- d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione degli Interventi o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Infrastruttura Tecnologica e/o dei Servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;

(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario, ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escusione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

[Le Parti possono meglio specificare tali circostanze o eventi aggiungendo l'inciso "quali tra l'altro..."]

4. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro [•] giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente.

[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti prevedendo, il più possibile, soglie di rilevanza di eventuali ritardi / inadempimenti e il periodo di cura per sanarli]

12. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla Convenzione. In particolare, egli è responsabile:

a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella Convenzione, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [•] sono state da esso Concessionario esaminate e riconosciute idonee al corretto adempimento di tutte le prestazioni convenzionali;

b) dei danni o dei pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, quali diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione;

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione, dell'esecuzione degli Investimenti, dell'erogazione dei Servizi e delle attività connesse.

13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i correite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro

strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [•] della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Caserta qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

14. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi, fra le quali va annoverata l'emergenza pandemica da COVID-19 e i provvedimenti assunti per contrastare la sua diffusione, qualora essi siano tali da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente;
- g) eventi destabilizzanti non rientranti in quelli di cui alle precedenti lettere da a) a f) ma che, di comune accordo tra le parti, siano riconducibili a una causa di forza maggiore, in quanto non riconducibili ad eventi connessi a rischi che siano stati espressamente trasferiti in capo al concessionario.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa degli Interventi e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di revisione del PEF di cui all'articolo 32.

[in alternativa, nel caso in cui sia attiva una specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti da eventi di Forza Maggiore i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo:

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 19 e 24 e si attiva la polizza di cui all'articolo 34].

Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre [inserire un numero di giorni, comunque non inferiore a 180, che deve essere strettamente correlato alla durata del contratto di

concessione] giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Infrastruttura Tecnologica ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Realizzazione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Infrastruttura, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 34 e del Corrispettivo eventualmente già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo degli Interventi realizzati a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 34 e del Corrispettivo già versato.

5. La revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere attuata mediante opportune misure di riequilibrio, quali, a titolo esemplificativo:

- a) la rideterminazione della remunerazione e delle relative modalità di adeguamento;
- b) eventuali interventi disposti a sostegno dei finanziamenti previsti dal PEF;
- c) versamenti *una tantum* da parte del Concedente, nei limiti consentiti dalle norme di contabilità del Concedente.

SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

15. FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E SUBAPPALTO

1. Gli Interventi oggetto della presente Convenzione sono indicati [*nel Progetto di fattibilità e in fase di gara nell'Offerta*] e dovranno essere eseguiti dal Concessionario, anche attraverso esternalizzazione a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali e alle specifiche tecniche indicate [*nel Progetto di fattibilità e in fase di gara nell'Offerta tecnica e nella presente Convenzione*] nonché secondo le tempistiche previste dal Cronoprogramma proposto in sede di gara.

2. L'esecuzione delle attività può essere articolata in più lotti.

3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamento ai terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2 e 193 del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

4. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Progetto approvato le variazioni richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto tale da comportare l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario rappresentato nel PEF contrattuale. Alle stesse condizioni di cui al punto precedente, le Varianti potranno essere altresì proposte dal Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionali gli Investimenti.

5. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'art. 174 del Codice.

6. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica dei Contratti di subappalto nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

7. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE.

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) che potrà svolgere anche il ruolo e le funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con le funzioni di cui agli articoli 101 e 111 del Codice.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione, ove soggetto diverso dal RUP, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*".

3. Entro [●] giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario nominerà un Responsabile del Servizio, dandone comunicazione al Concedente a mezzo PEC. Al Responsabile del

Servizio compete l'incarico di coordinare e controllare l'attività del personale addetto alla conduzione, manutenzione e controllo dell'Infrastruttura Tecnologica nonché la gestione, quale referente del Concessionario, dei rapporti con il Concedente in esecuzione della presente Convenzione.

17. REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA. VARIANTI PROGETTUALI.

- 1.** Il Concessionario, a completamento della struttura tecnologica per il servizio in Concessione invierà comunicazione al Concedente a mezzo PEC.
- 2.** Successivamente alla comunicazione di completamento della struttura tecnologica i sistemi informatici per i servizi di cui alla presente convenzione potranno essere soggetti a verifica da parte del Concedente.
- 3.** La verifica dovrà accertare e verificarne la corrispondenza rispetto al Progetto nonché la conformità a quanto riportato nella Convenzione e di tale verifica verrà redatto verbale in contraddittorio
- 4.** La data della comunicazione di completamento delle strutture di servizio verrà considerata quale data di Avvio del Servizio.

18. ESPROPRIAZIONI

- 1.** Non sono previste espropriazioni di alcun genere.

19. MODIFICHE DEL CONTRATTO

- 1.** Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 120, commi 1 e 4, del Codice:
 - a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali nelle clausole di cui al [specificare in dettaglio le clausole chiare, precise e inequivocabili del Bando, del Disciplinare, ecc.];
 - b) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
 - c) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 120, comma 1, lettera d);
 - d) modifiche non sostanziali che non alterino considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 7;
 - e) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 120, comma 3 del Codice.
- 2.** Il Concedente si riserva, in particolare, la facoltà di chiedere al Concessionario interventi o Servizi supplementari o complementari rispetto a quelli oggetto della presente Convenzione, nei limiti di quanto previsto all'art. 120 del Codice, sempre che siano ritenuti necessari e non siano inclusi nella presente Convenzione. **Allo stesso modo il Concedente, nel caso in cui, in forza delle previsioni legislative vigenti, la gestione delle attività affidate in concessione dovesse essere sottratta allo stesso potrà procedere alla modifica del contratto in decremento delle prestazioni da eseguire.**
- 3.** Il Concedente si riserva altresì la facoltà di richiedere modifiche e/o varianti alla presente

concessione, eventualmente anche su proposta del Concessionario, ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120 del Codice.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 120, D. Lgs. n. 36/2023 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.

5. Resta inteso che nelle ipotesi di cui all'art. 120 del Codice, l'eventuale incremento di valore della concessione, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50% (cinquanta per cento) del valore complessivo della presente concessione risultante dalla relativa aggiudicazione.

6. Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice previa verifica del Concedente sui criteri di selezione qualitativa adottati, secondo la procedura prevista al successivo articolo 39.

7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal concessionario se non è stata approvata dal Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 del D.lgs. 36/2023.

9. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto, da intendersi come definito nell'Allegato II al Contratto. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di *Value Testing* definita d'accordo fra le parti. Le modifiche diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del relativo Progetto. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del concessionario.

10. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

11. Le modifiche di cui al presente articolo:

a) ove non determinino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 32, comma 3;

b) ove determinino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi del comma 11 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 32.

20. SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e di pubblica incolumità, nonché un evento di Forza Maggiore come definiti all'art. 14, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente la messa in esecuzione degli Investimenti. La messa in esecuzione degli Investimenti può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:
 - i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o Servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario

2. Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle altre circostanze di cui all'articolo 121 del Codice determini una sospensione totale dell'attività di realizzazione degli Investimenti per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di realizzazione degli Investimenti, nonché il periodo di durata della Concessione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

3. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'esecuzione delle attività oggetto di Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale della esecuzione degli Investimenti in qualunque momento.

4. Qualora la sospensione totale degli Investimenti di cui al precedente punto 2 superi il periodo ivi previsto, e ciò comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e comunque sia tale da comportare una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, al fine di ripristinarlo, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario di cui all'articolo 32 della Convenzione. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo art. 42.

5. Qualora un evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzare gli Investimenti, ovvero di fruire degli stessi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile, relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di progettazione e realizzazione degli Investimenti,

determinando l'impossibilità definitiva di realizzarli, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di componenti della Infrastruttura tecnologica autonomamente fruibili, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 34. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire della Infrastruttura per i servizi concessi, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo degli Investimenti realizzati, funzionanti ed autonomamente fruibili, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 34. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

21. CONTRIBUTO

1. Non è previsto alcun contributo a carico del Concedente perché l'unica forma di remunerazione per il Concessionario è quella derivante dalla erogazione dei Servizi secondo la determinazione e le modalità di cui ai successivi art. 28 e 29.

22. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui imputabile sia in Fase di Progettazione sia in Fase di Realizzazione degli Investimenti.

2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione da parte del Concessionario al Concedente del Progetto approvato dal Concedente, rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli Investimenti, il Concedente potrà applicare una penale pari a [•] (*riportato nel documento denominato Caratteristiche dei Servizi e della gestione*).

3. Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dal Concedente in occasione del pagamento del Corrispettivo. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all'articolo 31.

4. Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale siano superiori alla soglia massima di cui al precedente punto 2 del presente articolo, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo articolo 34.

5. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi della Fase di Progettazione durante la Fase di realizzazione degli Investimenti, consentendo il rispetto dei termini stabiliti, il Concedente restituirà le penali pagate dal Concessionario ai sensi dei punti precedenti.

6. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

SEZIONE V – GESTIONE

23. FASE DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Gestione delle Entrate secondo le condizioni e gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Capitolato di Gara, nell'Offerta Tecnica nonché nella presente Convenzione.

2. Sono Servizi di gestione delle entrate:

- Sollecito, accertamento, recupero evasione delle entrate locali vigenti alla data della presentazione della Proposta ed esemplificativamente di seguito riportate:

- Imposta Municipale Unica (IMU),
- Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI),
- Tassa sui Rifiuti (TARI),

e di qualsiasi evoluzione normativa e/o regolamentare che le citate entrate abbiano nel corso della durata contrattuale.

- Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie ed extratributarie.
- Gestione dei rapporti con i contribuenti derivanti dai processi di sollecito, accertamento, recupero evasione e dai processi di riscossione coattiva.
- Il supporto al Comune dei processi di gestione della riscossione ordinaria, consistente nell'attualizzazione delle banche dati di IMU e TARI, in quanto Servizio propedeutico e necessario alla costruzione dell'Anagrafe Tributaria Comunale.

3. La gestione dei Servizi di cui al precedente comma 2 decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. La gestione dei Servizi di Disponibilità di cui al successivo art. 24 ha inizio a seguito del Collaudo dell'Infrastruttura tecnologica [*o del lotto funzionale indicare quale*] con esito positivo, previa consegna dell'Infrastruttura Tecnologica [*o del lotto funzionale indicare quale*].

4. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3.

5. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

6. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
- b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni risultanti dal Capitolato di Gara e dall'offerta tecnica.

24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E CONDIZIONI PER LA LORO EROGAZIONE

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell'Infrastruttura Tecnologica, necessari a garantire la piena fruibilità della stessa secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Capitolato di Gara e nell'Offerta Tecnica.

2. Sono Servizi di Disponibilità dell'Infrastruttura:

- (i) [• il Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dell'Infrastruttura e delle sue parti];
- (ii) [• il Servizio di manutenzione correttiva];
- (iii) [• il Servizio di manutenzione evolutiva];
- (iv) [• il Servizio di manutenzione straordinaria e migliorativa].

3. Il Concessionario è obbligato a fornire i Servizi di cui al Capitolato di Gestione, per l'intera durata della Concessione.

4. Sono posti ad esclusivo carico del Concessionario i rischi di manutenzione straordinaria, di disponibilità in relazione al raggiungimento dei Livelli standard nonché quelli connessi alla obsolescenza tecnologica degli apparati hardware e dei sistemi software che compongono l'Infrastruttura Tecnologica. Il Concessionario dovrà provvedere, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune rispetto all'ammontare della remunerazione di cui al successivo articolo 26, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata dell'Infrastruttura Tecnologica e delle sue parti, che dovranno essere eseguiti in conformità alle specifiche tecniche e secondo la periodicità indicata nel *[Piano di gestione e manutenzione, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione]*.

5. Il Concessionario è tenuto ad effettuare a proprio carico, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Comune rispetto all'ammontare complessivo della Remunerazione, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari per assicurare il mantenimento nel tempo e, ove necessario, il ripristino della corretta funzionalità degli Investimenti realizzati in forza della presente Convenzione. Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, inclusi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento degli Apparati hardware e dei Sistemi software che costituiscono l'Infrastruttura Tecnologica a quello previsto dal Progetto, ovvero il loro adeguamento normativo nonché la loro sostituzione per accertata obsolescenza tecnologica. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti in conformità alle specifiche tecniche e secondo la periodicità indicata nel *[Capitolato di gara, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione]*.

6. Eventuali incrementi di costi resi necessari da interventi di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivanti da progettazione e/o costruzione inadeguate sono sempre a carico del Concessionario.

7. Il Concessionario è tenuto ad effettuare a proprio carico, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Comune rispetto all'ammontare complessivo della Remunerazione, tutti gli interventi di manutenzione evolutiva previsti nel *(Progetto di fattibilità, nelle Caratteristiche del Servizio e della gestione e in fase di gara nella Offerta Tecnica)* entro il limite massimo di n. [●] giornate uomo lavorate, che si rendessero necessarie per assicurare l'integrazione tra i sistemi informatici dell'Ente e i sistemi informatici del Concessionario. Nel caso in cui il predetto numero di giornate/uomo non sia completamente sfruttato nell'ambito della manutenzione evolutiva, le giornate/uomo restanti saranno utilizzate nell'ambito della manutenzione migliorativa. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente disposizione le attività di Manutenzione Evolutiva che si rendessero necessarie al fine di conseguire i livelli minimi di riscossione indicati nella presente Convenzione, che restano a carico esclusivo del Concessionario.

8. È facoltà del Comune richiedere, dopo il raggiungimento del limite massimo di cui al comma

precedente, ulteriori interventi di manutenzione evolutiva o migliorativa, regolandoli a tariffe prefissate, imposte escluse, indicate nella seguente tabella:

Capo Progetto	€ 500,00
Analista funzionale	€ 400,00
Specialista di prodotto	€ 450,00
Architetto di sistema	€ 420,00
Sistemista senior	€ 350,00
Sistemista junior	€ 260,00

25. FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ'

1. Non sono previsti Servizi Accessori alla Disponibilità.

26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI

1. Non sono previste altre categorie di Servizi.

27. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei Servizi, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o Servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di Servizi oggetto del Contratto;

iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Fase di Gestione dei Servizi, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare i Servizi in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, i Servizi che non possono essere prestati nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'Evento.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [•] giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre [•] giorni dalla data di redazione.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) i Corrispettivi di cui agli articoli 28 e 29 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo [due] giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda i [due] giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda [indicare i mesi a numero e lettere] comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.

6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali.

7. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 40, comma 3, in quanto compatibili.

8. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del Piano Economico Finanziario, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo articolo 42.

9. In tutti i casi di sospensione disciplinate dal presente articolo, il Concessionario è tenuto a porre in essere tutte quelle attività finalizzate a impedire il verificarsi di eventuali decadenze e/o prescrizioni che possano determinare danno erariale per l'Ente.

28. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di erogare i Servizi individuati agli articoli 23 e 24 fino alla scadenza del Contratto, ricevendo un Corrispettivo a remunerazione dei Servizi che è calcolato con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la fornitura dei Servizi, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali.
3. Comunicato l'esito della verifica al Concessionario, il pagamento del Corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all'articolo 13, comma 2, entro 30 [trenta] giorni dalla data di conclusione del [mese o trimestre] di effettiva fornitura dei Servizi, previa ricezione della Fattura Elettronica.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 40, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.

29. RISCHIO OPERATIVO E MODELLO DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il **rischio operativo** è ad esclusivo carico del Concessionario che si assumerà ogni costo, onere o alea comunque connessi alla progettazione, realizzazione ed attuazione del Progetto, essendo espressamente escluso qualsiasi onere a carico del Comune nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi indicati nella Proposta. Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario e non relativi a rischi trasferiti allo stesso, che incidono sull'equilibrio del PEF, può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, secondo il procedimento di cui al successivo art. 32. Il Concessionario sosterrà, pertanto, tutti i costi di progettazione, installazione, esecuzione, gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, relativi agli interventi oggetto della Proposta, potendo recuperare gli investimenti effettuati esclusivamente attraverso la gestione e l'ottimizzazione dei Servizi oggetto della presente Convenzione. Il Concessionario si fa altresì carico del rischio connesso al mancato raggiungimento di un importo minimo garantito in relazione ai Servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie.

Il rischio di costruzione e di installazione degli schermi LCD e di tutti gli impianti necessari per l'erogazione dei servizi è posto totalmente in capo al Concessionario: esso riguarda eventi connessi alla fase di progettazione e di realizzazione degli interventi quali, ad esempio, la ritardata consegna dell'Infrastruttura tecnologica, il mancato rispetto di standard predeterminati in relazione alle sue caratteristiche tecniche, costi aggiuntivi di importo rilevante, defezioni tecniche, fattori esterni negativi, ivi compreso il rischio ambientale.

Il rischio di disponibilità è posto totalmente in capo al Concessionario: esso attiene alla fase di gestione dell'infrastruttura ed erogazione dei Servizi ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione dell'infrastruttura nonché dei Servizi ad esso affidati, a seguito della quale la qualità del Servizio reso risulta inferiore ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. Tale rischio è assegnato in capo al privato, considerato che il concedente ha il diritto di applicare delle sanzioni pecuniarie (penali) nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano raggiunti nonché in funzione degli adeguamenti degli aggi per il mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali come riportati al Capitolato di gestione.

Il rischio di domanda, seppure non presente nella sua accezione tipica, è posto a carico del

concessionario perché la maggior parte dei ricavi per il concessionario discende dalle somme effettivamente incassate in esecuzione dei Servizi ad esso conferiti in conformità a quanto stabilito dall'ANAC con la Deliberazione n. 514 del 17.06.2020.

2. Il compenso spettante al Concessionario discende esclusivamente dalla qualità e dal volume dei Servizi effettivamente erogati, essendo esclusa qualsiasi forma di corrispettivo a carico del Comune, ed è determinato sulla base delle condizioni indicate in seguito. Per remunerare in modo congruo gli investimenti di cui al Progetto al fine di consentire il recupero dei costi sostenuti per l'investimento e la gestione dello stesso e delle attività affidate in concessione è prevista l'applicazione di diversi aggi "a tasso variabile" calcolati in percentuale sulle somme effettivamente incassate in conseguenza delle attività affidate al Concessionario, come riportati nei punti seguenti.

3. Incassi provenienti da attività di accertamento in concessione per tutte le fattispecie di IMU e TASI e per la TARI è pari a 18%

La suddivisione in anni sarà legata alla data di sottoscrizione della presente convenzione (il primo anno decorrerà da tale data per 12 mesi solari, il secondo anno sarà composto 12 mesi successivi al termine del primo, e così via). L'attribuzione degli atti agli anni avverrà in base alla data di emissione dell'avviso di accertamento.

4. Incassi provenienti da attività di riscossione coattiva in concessione. L'aggio riconosciuto al concessionario è 6% per il riscosso, e del 6% per il riscuotibile. La suddivisione in anni sarà legata alla data di sottoscrizione della presente convenzione (il primo anno decorrerà da tale data per 12 mesi solari, il secondo anno sarà composto 12 mesi successivi al termine del primo, e così via). L'attribuzione degli atti agli anni successivi avverrà in base alla data di emissione dell'ingiunzione fiscale.

Gli aggi derivanti da attività di accertamento, indicati al punto 3, saranno cumulati con l'aggio di riscossione coattiva tributaria.

5. Per i servizi di supporto alla gestione ordinaria di IMU, TARI e CUP sarà riconosciuto al concessionario un compenso fisso annuo pari ad euro 51.791,79 per IMU, 30.211,87 per TARI e 4.315,98 per CUP.

6. Tutti gli oneri ed i costi, di recapito e notifica degli atti derivanti, conseguenti o comunque connessi alle attività di cui all'art. 3 della presente Convenzione, in conformità a quanto stabilito nell'art. 1, comma 803, della Legge 27.12.2019 n. 160 in tema di "spese di notifica ed esecutive", saranno anticipati dal Concessionario e addebitati al destinatario contribuente nella misura, vigente alla data della convenzione e soggetta a cambiamenti normativi/regolamentari *ratione temporis*, come indicato ai punti seguenti:

- Con riferimento agli avvisi di accertamento emessi sarà applicato il costo definito dall'art. 1 del D.M. del 12.09.2012 in materia di raccomandate con avviso di ricevimento pari, al momento, ad € 5,18. Nel caso in cui il contribuente pagasse integralmente l'importo di cui al predetto atto di accertamento, il concessionario avrà diritto alla restituzione da parte del Concedente delle somme anticipate per le spese di cui al precedente periodo. Nelle ipotesi di mancato pagamento del contribuente, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese di gestione relative all'invio dei relativi avvisi di accertamento emessi.
- Con riferimento alle ingiunzioni di pagamento sarà applicato il costo definito dall'art. 1 del

D.M. del 12.09.2012 in materia di notifiche effettuate ai sensi dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (cd. Atti giudiziari) pari, al momento, ad € 8,75. Nel caso in cui il contribuente pagasse integralmente l'importo di cui alla predetta ingiunzione di pagamento, il concessionario avrà diritto al rimborso delle somme anticipate per le spese di notifica di cui al precedente periodo. Nelle ipotesi di mancato pagamento del contribuente trova applicazione la disciplina di cui al successivo comma 9 in materia di inesigibilità.

- Nel caso in cui il Concessionario abbia posto in essere le necessarie azioni cautelative ed esecutive, finalizzate alla riscossione coattiva degli importi derivanti dalle attività affidate in Convenzione, di cui al precedente art. 4, saranno inoltre addebitati al contribuente i costi previsti dal D.M. del 21.11.2000 (Tabelle A e B). Nel caso in cui il contribuente pagasse integralmente l'importo di cui alle predette azioni cautelative ed esecutive, il concessionario avrà diritto al rimborso delle somme anticipate per i relativi costi di cui al precedente periodo. Nelle ipotesi di mancato pagamento del contribuente trova applicazione la disciplina di cui al successivo comma 9 in materia di inesigibilità.
- In virtù della disciplina introdotta dall'art. 1, comma 803, della Legge 27.12.2019, n. 160 sarà inoltre addebitata al contribuente una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro. Nel caso in cui il contribuente pagasse integralmente l'importo di cui al precedente periodo, il concedente avrà diritto a trattenere gli «oneri di riscossione a carico del debitore».

7. Con riferimento esclusivo alle attività di gestione del Servizio di riscossione coattiva, ed ai relativi costi di notifica degli atti e di gestione delle procedure cautelative ed esecutive, per le sole partite non riscosse, il Concessionario provvederà ad addebitare al Comune le spese non pagate dal contribuente. Per ogni quota ritenuta inesigibile, il Concessionario dovrà produrre adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese, l'avvenuto espletamento delle indagini volte a verificare la consistenza finanziaria del contribuente/utente e a motivare pertanto le ragioni per il riconoscimento d'inesigibilità della specifica quota. Una volta verificata e accertata l'inesigibilità delle quote, il Comune provvederà al discarico formale delle suddette somme inesigibili, nonché al riconoscimento e liquidazione del rimborso delle spese di invio degli atti nella misura indicata al precedente comma 8 del presente articolo.

8. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i seguenti eventi qualora determinati da colpa grave del Concessionario:

1. la mancata notificazione, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del carico di partite da riscuotere coattivamente;
2. la mancata presentazione della comunicazione d'inesigibilità entro i due anni dalla consegna della lista di carico
3. il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito;

- 4.** la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero.

Resta inteso che, come già previsto per l'Agenzia delle Entrate Riscossione dall'art. 1, comma 688 della Legge n. 190/2014, le quote inesigibili di valore inferiore o pari a 300€ non sono assoggettate al controllo disciplinato dal presente comma 9.

- 9.** Limitatamente ai rimborsi per inesigibilità a seguito di procedure cautelative ed esecutive non riscosse previsti dal comma 8 e valorizzati in base a quanto indicato nel D.M. del 21.11.2000 (Tabelle A e B), saranno applicati tre distinti meccanismi di contenimento dei rimborsi stessi, fra loro cumulativi. Il primo meccanismo è una riduzione legata al valore degli atti da riscuotere. E' definita una quota massima che potrà essere rimborsata dal Concedente al Concessionario determinata in base agli scaglioni previsti dalla seguente tabella:

Valore atto da riscuotere	Max Quota Rimborsabile
Fino a 100 €	10€
Fino a 200€	20€
Fino a 350€	35€
Fino a 500€	50€
Fino a 1.000€	100€
Oltre 1.000€	200€ (*)

(*) Limitazione derogabile previa autorizzazione dell'ente

- 10.** Ai sensi e per le finalità di cui **all'art. 1, comma 790 della Legge 27.12.2019, n. 160** (Legge di Bilancio 2020), il Concessionario è tenuto a presentare mensilmente al Comune apposita relazione sull'andamento degli incassi, corredata di report analitici relativi ai pagamenti effettivamente introitati ed alla puntuale rendicontazione degli atti emessi e notificati, delle somme riscosse, degli atti annullati nonché la fattura per il pagamento del proprio corrispettivo, comprensivo anche dei rimborsi per le spese sostenute, riferito alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti del Concedente. Il Comune è tenuto ad eseguire le dovute verifiche nei successivi trenta giorni e potrà esprimere il proprio diniego al pagamento, previo esperimento della procedura di conciliazione di cui al successivo comma 13, esclusivamente nelle ipotesi in cui risultino accertati degli errori di calcolo nella rendicontazione degli incassi in relazione all'aggio applicato per i Servizi erogati dal Concessionario, quali a titolo esemplificativo l'indicazione di un aggio errato per tipologia di Servizio, oppure l'errore di calcolo aritmetico del corrispettivo dovuto. Nelle sole ipotesi di cui al

periodo precedente, prima della definizione del procedimento di cui al successivo comma 13, il Comune, al fine di non pregiudicare irrimediabilmente le esigenze di sostenibilità finanziaria della concessione, corrisponderà al concessionario un acconto sul corrispettivo riportato nella fattura pari al 90% del predetto importo, e comunque non superiore al valore dell'importo non contestato, potendo trattenere in via cautelativa la somma residua. All'esito della definizione del procedimento di cui al successivo comma 13, qualora risulti accertato e riconosciuto da entrambe le parti l'errore nella rendicontazione, il Comune comunicherà al Concessionario il diniego all'accredito del solo importo corrispondente alla quota di corrispettivo imputabile ai Servizi per i quali la rendicontazione è stata ritenuta erronea, mentre disporrà il pagamento del corrispettivo residuo spettante al concessionario. Il Concessionario è tenuto ad emettere nota di credito per l'importo di corrispettivo che non è stato riconosciuto all'esito della rendicontazione.

11. Nel caso in cui il Concedente rilevi un errore nella rendicontazione fornita dal Concessionario, nei limiti definiti ai sensi del precedente comma 12, comunica al Concessionario, nel rispetto delle modalità di comunicazione previste dalla presente Convenzione, entro i 7 (sette) giorni successivi alla trasmissione della rendicontazione fornita dal Concessionario, l'asserito errore e la misura della decurtazione del relativo importo dal corrispettivo spettante al Concessionario. Ove il Concessionario non contesti l'errore, fornendo prova contraria, entro i 7 (sette) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il RUP potrà procedere al diniego di cui al comma 12 e a decurtare di conseguenza gli importi relativi alla Remunerazione spettante al Concessionario. Nell'ipotesi in cui detto importo risultasse inferiore al 10% del corrispettivo dovuto, il Concedente lo corrisponderà al concessionario il mese successivo a quello in cui è stato accertato l'errore. Ove il Concessionario contesti, nel termine indicato al precedente comma, l'errore ovvero la misura della decurtazione, il RUP lo convoca entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta contestazione e promuove l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. Nel caso di accertata inesistenza dell'errore ovvero di inesattezza nella relativa quantificazione economica, il Concedente corrisponderà al Concessionario tutto l'importo trattenuto a scopo cautelativo ai sensi del precedente comma 11.

12. Tutte le attività, ed i relativi costi, di recapito e notifica degli atti connessi alla presente convenzione saranno anticipate dal Concessionario ed addebitate al destinatario degli atti nella misura prevista dal DM del 12.09.2012 per le spese di notifica. In caso di azioni cautelative ed esecutive connesse all'attività di recupero coattivo dei crediti saranno inoltre addebitati al contribuente i costi previsti dal DM del 21.11.2000 (tabelle A e B).

13. Limitatamente all'attività di riscossione coattiva (notifica degli atti e procedure cautelative ed esecutive) e al fine di ridurre le quote e gli oneri a carico del Concedente per i rimborsi delle sole partite definite come inesigibili, il Concessionario dovrà produrre adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese, l'avvenuto espletamento delle indagini volte a verificare la consistenza finanziaria del contribuente/utente e a motivare pertanto le ragioni per il riconoscimento di inesigibilità.

Una volta verificata e accertata l'inesigibilità delle quote il Comune provvederà al discarico formale delle suddette somme inesigibili nonché al riconoscimento e liquidazione del rimborso delle spese di invio degli atti nella misura indicata nel presente articolo.

Le norme che regoleranno la comunicazione di inesigibilità e le procedure di accoglimento o diniego del discarico saranno le stesse in vigore per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione come da D.lgs. n.

112/1999.

14. Il Concessionario, con cadenza mensile, è tenuto a presentare al Comune apposita relazione di SAL (stato avanzamento lavori) corredata di report relativi alla quantità di Servizi effettivamente erogati agli atti emessi e notificati, alle somme riscosse, agli atti annullati. Il Comune è tenuto ad eseguire le dovute verifiche nei successivi trenta giorni. Terminata la fase di verifica, il Concessionario potrà emettere fattura per gli importi dovuti a titolo di corrispettivo e trasferire le proprie spettanze dal conto corrente di progetto indicato all'art. 13 della Convenzione al conto aziendale entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.

15. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza degli interessi, si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002; gli interessi di mora sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo art. 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute sarà effettuata nei 30 giorni successivi alla ricezione della fattura. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il Responsabile del Procedimento. In caso di verifica negativa da parte del Responsabile del Procedimento, il Concedente ed il Concessionario verificheranno le anomalie riscontrate che, in caso di accordo, saranno recepite nella successiva rata in fatturazione.

30. PENALI E PROCEDIMENTO PER LA LORO APPLICAZIONE NELLA FASE DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Concessionario è responsabile di ogni ritardo a lui imputabile in Fase di gestione. Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento e/o un ritardo nell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte del Concessionario, il Concedente medesimo provvede all'applicazione delle penali individuate e descritte nel Capitolato di Gara, con conseguente decurtazione automatica della Remunerazione.

2. Le penali saranno applicate dal Concedente, previo accertamento delle inadempienze e/o ritardi riscontrati a carico del Concessionario, secondo le modalità di cui alla presente Convenzione ed in conformità di quanto stabilito nel Capitolato di Gara (cfr. nella Proposta: *"quanto contenuto nella Relazione descrittiva delle caratteristiche del Servizio o della gestione"*), in via automatica mediante decurtazione dei relativi importi dalla Remunerazione. Fermo restando quanto previsto agli artt. 33 e 34, il Concedente potrà rivalersi delle penali applicate in un dato mese di riferimento della presente Convenzione, decurtando i relativi importi sulla prima fattura utile emessa dal Concessionario.

3. Il Concedente, qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al valore di [●] da computarsi sull'importo totale dei Servizi al netto dell'IVA, può esercitare la facoltà di recesso prevista all'art. 42.

4. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. E' fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

5. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di Collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza avere cagionato danni

al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi e ulteriori oneri.

6. Con riferimento alla erogazione dei Servizi oggetto della presente Convenzione, il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Performance del livello minimo (SLA) costituisce inadempimento del Concessionario e comporta indipendentemente dalla prova del danno, l'applicazione delle penali individuate nel Capitolato di Gara (cfr. *nella Proposta gli SLA sono indicati nella relazione descrittiva dei Servizi e della gestione*), secondo il procedimento ivi stabilito.

7. Il RUP, verificato il mancato raggiungimento del Livello Minimo, o l'inadempimento di specifici obblighi convenzionali, o di legge, ovvero *In caso di superamento quantitativo o temporale dei limiti di tolleranza di cui al Capitolato di Gestione, il Concedente, anche al fine del trasferimento del rischio effettivo di disponibilità dei Servizi, comunica al Concessionario, nel rispetto delle modalità di comunicazione previste dalla presente Convenzione, l'avvenuto inadempimento e la misura della penale decurtando i relativi importi sulla prima fattura utile emessa dal Concessionario.*

8. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale, entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, *ovvero ove il Concedente non ritenga condivisibile la giustificazione del Concessionario, la penale sarà ritenuta alla scadenza del pagamento del Corrispettivo immediatamente successiva*. gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale, saranno dedotti dalla Remunerazione spettante al Concessionario.

9. Ove il Concessionario contesti, nel termine indicato al precedente comma, l'applicazione e/o la misura della penale, il RUP lo convoca entro 3 (tre) giorni dall'avvenuta contestazione e promuove l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il RUP procede in ogni caso all'irrogazione della penale.

10. E' comunque salvo il diritto del Concessionario ad agire per l'accertamento dell'infondatezza della penale e per il pagamento degli importi trattenuti. L'eventuale applicazione di penali non darà titolo al Concedente di sospendere i pagamenti altrimenti maturati, che dovranno essere corrisposti alle scadenze concordate.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati alla Lettera "Q" delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è data dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Per convenienza economica s'intende la capacità del Progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria s'intende la capacità del Progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento e la remunerazione dell'*Equity*.

32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla Lesione dell'Equilibrio come definita nell'Allegato II della Convenzione, in relazione al Piano Economico Finanziario contrattuale corrente alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Le Parti convengono che il verificarsi dei seguenti eventi, qualora non risultino riconducibili al Concessionario, ovvero riguardino dei rischi che non siano stati espressamente ed esclusivamente allocati in capo al Concessionario, nell'ipotesi in cui alterino l'Equilibrio Economico Finanziario della concessione, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio:

- a) eventi di Forza Maggiore, come definiti dall'articolo 14 della presente Convenzione che incidano sui tempi o sui costi di realizzazione degli Interventi e di gestione dei Servizi oggetto della presente Convenzione, non imputabili al Concessionario;
- b) entrata in vigore di norme legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, nonché atti di natura amministrativa, (es. nuova politica tariffaria) che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione degli Interventi di manutenzione dell'Infrastruttura tecnologica e di gestione economica e/o funzionale dei Servizi oggetto della presente Convenzione;
- c) varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti di cui all'articolo 18 della presente Convenzione;
- d) Servizi supplementari richiesti dal Concedente e/o concordati con il Concessionario di cui all'art. 19 della presente Convenzione;
- e) sospensione dei Servizi di cui alla presente Convenzione disposte dal Concedente ai sensi dell'art. 121, commi 1, 2 e 4 del Codice;
- f) fatto del concedente, da intendersi quali ritardi o diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, con conseguenti ritardi nella realizzazione degli Interventi, sempre se non imputabili al Concessionario;
- g) evento destabilizzante;

h) evento favorevole.

La revisione del piano economico-finanziario dovrà essere attuata mediante opportune misure di riequilibrio, quali, a titolo esemplificativo:

- a) la rideterminazione della remunerazione e delle relative modalità di adeguamento;
- b) eventuali interventi disposti a sostegno dei finanziamenti previsti dal PEF (es.: *concessione di garanzie, etc.*);
- c) versamenti *una tantum* da parte del Concedente, nei limiti consentiti dalle norme di contabilità del Concedente e dal D.Lgs. 50/2016.

[Le Parti possono introdurre ulteriori ipotesi al fine di tenere conto dell'effettivo oggetto della Concessione e/o delle specificità dell'Opera, anche prevedendo soglie di materialità assolute e/o percentuali rispetto all'impatto sugli indici reddituali e finanziari, nel rispetto delle previsioni dei documenti di gara rilevanti]

2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. Ai fini della determinazione delle ipotesi di "extra redditività" della concessione, la relativa quota sarà determinata sulla base dei seguenti parametri oggettivi:

- (i) ricavi previsti per l'intero progetto;
- (ii) ricavi effettivamente conseguiti nel periodo di riferimento;
- (iii) margine percentuale come definito nel PEF contrattuale;
- (iv) altri elementi oggettivi che producono variazioni al costo del progetto.

In caso di variazione dei ricavi il valore della quota di extra redditività è determinato come risultato della seguente operazione: (ricavi conseguiti - ricavi previsti) x margine percentuale.

L'importo corrispondente alla quota di extra redditività sarà condiviso tra le parti con le seguenti proporzioni: il 30% del valore di extra redditività spetterà al Concedente che potrà, alternativamente, imputarlo a titolo di sconto sulle fatture successive da corrispondere al concessionario oppure con erogazione gratuita di ulteriori funzionali all'oggetto della Convenzione. L'attivazione della clausola di *profit sharing* di cui al presente comma è condizionata al raggiungimento di un valore di extra redditività pari al 10% del valore di margine previsto dal PEF contrattuale.

Qualora intervengano elementi oggettivi che causino una variazione ai costi del progetto si procederà congiuntamente tra le parti a una revisione del valore dei costi previsti e a una ripartizione delle quote di extra redditività in modo analogo a quanto indicato nel periodo precedente. Gli elementi di riduzione del costo potranno dipendere sia da fattori interni al progetto (ad esempio una riduzione del numero di risorse presenti allo sportello) sia da fattori esterni allo stesso (ad esempio una revisione normativa che consenta un forte incremento alla notifica digitale degli atti rispetto all'attuale ridotta diffusione delle caselle di posta elettronica certificata).

Al verificarsi delle condizioni anzidette, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura

di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [*è possibile prevedere l'utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR*], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 42, comma 2.

6. Si specifica che il caso di cui al punto 1 della lettera f), nell'ambito della proposta presentata potrà riguardare unicamente l'installazione dei pannelli LED per la pubblicità. In tale evenienza si procederà prima alla riallocazione del pannello oggetto di ritardo di autorizzazione in altra sede e solo ove ciò non fosse possibile si procederà ad attivare la procedura di riequilibrio.

SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

33. CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dell'Infrastruttura Tecnologica, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'articolo 26 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 106 del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 117, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 106, comma 8, del Codice.

2. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

34. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Realizzazione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 117 del Codice, a copertura:

(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Infrastruttura Tecnologica verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a [•] [importo da definire nei Documenti di Gara ai sensi dell'articolo 117, comunque non inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo degli Investimenti.

(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a [•].

[È fatta salva la facoltà del Concedente di richiedere al Concessionario ulteriori polizze assicurative nel contratto, se previste nel Bando di Gara]

2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia alla preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. La fideiussione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, inclusi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, il Concedente potrà rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

Il Concedente, nei limiti dell'importo massimo garantito, potrà rivalersi sulla garanzia nelle ipotesi previste dall'art. 117 del Codice.

Il Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117 del Codice. Resta fermo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Ai sensi dell'art. 193 del Codice, dalla data di inizio dei Servizi, il Concessionario è tenuto a prestare

una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti in fase di gestione, da prestarsi nella misura del 10% dei costi operativi di esercizio e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice. In conformità a quanto previsto dall'art. 117 del Codice, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna delle attività di cui al precedente articolo 15, il Concessionario dovrà costituire e consegnare al Concedente una polizza per responsabilità civile verso terzi per danni imputabili al Concessionario, ai suoi collaboratori, subappaltatori, dipendenti, ausiliari che avvengano durante la gestione ed esecuzione del Servizio oggetto della presente Convenzione. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a [•].

4. Eventuali più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro [•] per sinistro ed euro [•] per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione.

La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di specifiche componenti dell'Infrastruttura tecnologica gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.

5. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:

a) almeno [indicare un numero di giorni non inferiore a 10] giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di realizzazione dell'Infrastruttura, copia delle polizze di cui articolo 117 del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;

b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Ultimazione dell'Installazione (CUI), copia delle polizze di cui all'articolo 117 del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

6. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

7. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle

imprese subappaltatrici e subfornitrici.

8. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

9. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

10. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 37 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

11. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori della Infrastruttura Tecnologica, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 37, comma 1, perdurando l'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) e d), da parte del Concessionario, il Contratto è da intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro [•] giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile], all'indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

- a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell'articolo 22, comma 4;
- b) gravi vizi o difformità dell'Infrastruttura Tecnologica tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Infrastruttura Tecnologica o dell'erogazione dei Servizi;
- c) perimento totale o parziale dell'Infrastruttura Tecnologica ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del relativo "Capitolato di Gestione";
- d) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l'indisponibilità dell'Infrastruttura Tecnologica ovvero per la mancata erogazione

dei Servizi;

- e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;
- f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
- h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell'articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
- i) grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3;
- l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui al Codice;
- m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

[Gli eventi che configurano inadempimento tale da consentire la risoluzione possono essere integrati con ulteriori fattispecie rilevanti in ordine all'Operazione specifica di PPP]

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità della commessa e sostenuti dal Concessionario per i soli Investimenti eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario con esclusivo riferimento ai danni connessi, direttamente o indirettamente, al mancato o cattivo funzionamento dell'Infrastruttura tecnologica e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Infrastruttura conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Infrastruttura Tecnologica sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA];

(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora l'Infrastruttura tecnologica abbia superato la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Infrastruttura Tecnologica conformemente alla

Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Infrastruttura sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA];

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni relative agli interventi e/o Servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, commi 5 e segg., del Codice. In particolare, saranno dovute al Concessionario:

(i) il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, come risultanti dal certificato di collaudo, al netto degli ammortamenti, se gli Interventi hanno superato la fase di collaudo ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano superato la fase di collaudo, i costi sostenuti dal Concessionario;

(ii) i corrispettivi dovuti per l'esecuzione dei Servizi regolarmente eseguiti.

7. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Infrastruttura Tecnologica abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del Servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DEL REQUISITO DI ABILITAZIONE ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dell'iscrizione all'albo dei concessionari tenuto dal MEF

b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94 e seguenti del Codice;

c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'artt. 94 e ss. del Codice dei

soggetti di cui all'articolo 94 e seguenti del Codice;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 37, comma 3.

39. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38, i Finanziatori possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i Infrastruttura tecnologica immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 37.

5. Il Concedente invia a mezzo PEC la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

6. [Comma da inserire qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del Codice) Resta fermo l'obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in conformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.]

40. RISOLUZIONE PER INADEMPIIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempire ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempire deve essere comunicata a [indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile], all'indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa. Trascorso il termine assegnato di cui al punto 1, senza che il Concedente abbia posto rimedio all'inadempimento, il Concessionario comunicherà formalmente la risoluzione della Convenzione al Concedente per iscritto, tramite PEC, al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica certificata [•].

2. Qualora l'Infrastruttura Tecnologica abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire la continuità dei Servizi, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria della Infrastruttura stessa, nonché l'erogazione dei Servizi, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Infrastruttura Tecnologica fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

- a) il valore dell'Infrastruttura Tecnologica realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura Tecnologica non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità degli Interventi ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione dell'Infrastruttura conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore degli Investimenti ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura Tecnologica abbia superato la fase di Collaudo e i Servizi di cui all'art. 4 abbiano avuto regolare avvio del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

41. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e comprovati motivi di pubblico interesse ovvero in caso di annullamento d'ufficio per vizio non imputabile al Concessionario ai sensi dell'art. 190, comma 4 del Codice, con contestuale comunicazione tramite PEC al Concessionario, all'indirizzo di posta elettronica certificata [*], della revoca stessa, unitamente ai motivi e per conoscenza a quello dei Finanziatori.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 40, commi 3, 4 e 5.

3. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

42. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 32, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto, le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore dell'Infrastruttura Tecnologica realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per gli Investimenti eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità della commessa;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché gli Investimenti e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [•] mesi [/giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Infrastruttura Tecnologica abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del Servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Infrastruttura Tecnologica alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni del Codice.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Infrastruttura Tecnologica in conformità con le previsioni del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

43. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, dell'Infrastruttura Tecnologica, nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario della predetta Infrastruttura tecnologica, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero [...] anni prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'Infrastruttura tecnologica di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

3. Il Documento denominato "Handback" definisce:

- a) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1;
- b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2;
- c) i livelli di manutenzione e funzionamento delle Opere e dei Infrastrutture tecnologiche che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del Servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

5. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario in base alle indicazioni contenute in *[Caratteristiche dei Servizi e della gestione, nel Capitolato di gara e nell'Offerta tecnica]*.

44. MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inherente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla corretta ripartizione e allocazione dei rischi, il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario previsto dal PEF e l'andamento dei principali indicatori utili per definire la redditività del concessionario secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e). Le Parti definiranno all'avvio della Concessione le modalità per redigere la contabilità di Progetto in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 9 del 28.03.2018 nelle quali troveranno posto tutte le voci oggetto del monitoraggio congiunto di cui al presente articolo.

Fatto salvo quanto precisato al precedente periodo, il concessionario è tenuto a: classificare tutti gli indicatori di ricavo, costo, KPI e SLA da monitorare;

- a) definire le modalità di raccolta delle informazioni e successiva determinazione degli indicatori classificati;
- b) realizzare una soluzione software dedicata alla illustrazione del valore di tutti gli indicatori individuati;
- c) determinare eventuali scostamenti di ricavo, costo, KPI e SLA dei valori definiti dal PEF e da altri documenti contrattuali;
- d) calcolare periodicamente l'impatto economico di questi scostamenti in termini di applicazione delle penali e di extra-redditività del concessionario con le conseguenze in termini di revisione del PEF come indicate all'art. 32.

2. Il Concedente vigila, attraverso i soggetti responsabili, affinché gli Interventi di cui alla presente Convenzione siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati.

3. Il Concedente monitora altresì l'andamento gestionale dei Servizi nonché il rispetto delle tempistiche di intervento e dei livelli di Servizio previsti nel *[Capitolato di gara, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione]*, al fine di garantire la corretta gestione del contratto e la permanenza dei rischi trasferiti al Concessionario ai sensi della presente Convenzione.

4. Il Responsabile del Procedimento procederà, con cadenza periodica, alla verifica dell'andamento gestionale del contratto come indicato al comma 1 del presente articolo.

5. Il ritardo e/o il mancato rispetto degli obblighi informativi, di cui al presente articolo, sono sanzionati mediante l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 30.

6. Il Concessionario si impegna a concordare con l'Ente Concedente, con cadenza semestrale, la programmazione delle attività per i 18 mesi successivi, definendole priorità e i criteri relativi all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Il Concedente, nei successivi 30 giorni, ha la facoltà di proporre delle modifiche alla programmazione che risultino finalizzate a salvaguardare il principio costituzionale dell'equità fiscale e la sostenibilità sociale della concessione. La programmazione si intende definitivamente accettata ove non siano intervenute formali proposte di modifica da parte del Concedente entro il termine indicate al periodo precedente.

7. Il Concedente comunica al Concessionario la proposta di modifica della programmazione entro il termine individuato al precedente comma 1. Le modifiche alla programmazione dovranno comunque consentire al Concessionario il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi indicati nella Proposta in relazione al periodo di riferimento della programmazione.

8. Qualora il Concessionario valuti che la proposta di modifica del Concedente pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente periodo, può attivare, entro 30 giorni, la procedura di cui all'art. 32, fermo restando che, nelle more della definizione della procedura di riequilibrio, le attività proseguiranno secondo la programmazione fornita dal Concessionario ai sensi del comma 1.

45. RIFINANZIAMENTO

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.

2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento:

a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente;

e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito;

e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.

3. Qualora il rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario, verificati attraverso l'inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale, detti benefici saranno condivisi con il Concedente in misura pari a un massimo del 33%.

4. Le Parti concordano le seguenti modalità di pagamento a favore del Concedente dei benefici frutto della condivisione predetta ... [specificare se mediante un pagamento una tantum o la riduzione del Corrispettivo].

46. SCADENZA DELLA CONCESSIONE - PROPRIETÀ DELLE OPERE E DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Al termine di scadenza della presente Convenzione, gli Apparati Hardware di produttività

individuale (PC) utilizzati nel corso del periodo di validità della Convenzione e i pannelli pubblicitari LED entreranno a far parte del parco tecnologico del Comune.

I software con "licenza d'uso", e i resteranno di proprietà del relativo produttore e il Comune potrà conservarne la licenza d'uso. L'elenco delle licenze d'uso sarà puntualmente individuato all'avvio della Concessione. Per licenza d'uso si intende l'esclusiva titolarità dei diritti di sfruttamento economico del software, ivi compresa la facoltà di cessione a terzi, in capo al Concessionario. Il Comune, in riferimento ai "software con licenza d'uso" resta titolare della facoltà di utilizzarli ma non potrà cederli a terzi. Le licenze sono illimitate con riferimento al numero di utenti. I software sviluppati "ad hoc" per le specifiche esigenze delle Parti in riferimento alla attuazione del Progetto entreranno a far parte del parco tecnologico del Comune.

2. Dell'avvenuta consegna sarà redatto processo verbale, in contraddittorio tra le Parti, recante lo stato di consistenza degli Apparati Hardware e le relative funzionalità. Resta inteso che la riconsegna degli Apparati è subordinata alla preventiva verifica, da parte del Concessionario, del puntuale adempimento, da parte del Concedente, degli obblighi contrattuali posti a suo carico dalla presente Convenzione. Durante la Fase di Gestione, e fino alla conclusione della concessione, il Comune potrà richiedere la consegna dei "codici sorgenti" dei software e degli applicativi sviluppati per il Comune ai fini del "riuso" da parte di un'altra Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 68 e 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale. Resterà, tuttavia, mera e insindacabile facoltà del Concessionario, consentire questa possibilità. Le parti possono prevedere che i "codici sorgenti" siano consegnati in custodia presso un notaio di fiducia del concessionario al fine del loro utilizzo diverso dal "riuso", previa autorizzazione del concessionario. Successivamente alla scadenza della Convenzione, il Concessionario consegnerà i "codici sorgenti" dei software e degli applicativi sviluppati per il Comune che potrà, pertanto, concederli in "riuso" ad altre Amministrazioni, senza necessità di autorizzazione e con il solo onere di informare il Concessionario.

3. In caso di cessazione anticipata della Concessione conseguente a risoluzione per inadempimento del Concedente, revoca per motivi di pubblico interesse ovvero annullamento d'ufficio per vizi non imputabili al Concessionario, in conformità all'articolo 176, comma 4, del Codice, il Concedente sarà tenuto a versare al Concessionario un importo pari:

a) al valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, inclusi quelli di esercizio e funzionamento della società di Progetto, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b) alle penali ed agli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri finanziari dei finanziamenti contratti nonché, ove sussistenti, gli oneri derivanti al concessionario dalla chiusura dei contratti di finanza derivati assunti a copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore degli Interventi ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte dei Servizi ancora da gestire, valutata sulla base dei costi monetari della gestione operativa previsti nel PEF.

4. Al fine di quantificare i suddetti importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito

verbale entro [●] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione, la revoca ovvero l'annullamento della Convenzione. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati ivi registrati si intendono definitivamente accertati.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario ai sensi dei precedenti commi --- sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [●] [mesi/giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma.

6. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato la fase di collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del Servizio, come da espressa richiesta del Comune, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

47. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto, saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi previsti dal Decreto Legislativo n. 196/03. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso per l'esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto.

2. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Contratto e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.

3. Ciascuna Parte dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal medesimo art. 24-bis del D.L. 83/2012 e dalla delibera n. 666/08/CONS, relativa agli obblighi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione degli operatori economici che svolgono attività di call center nonché dei soggetti terzi affidatari dei Servizi di call center.

4. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

5. Per le attività contemplate nei Servizi descritti nel presente Contratto, il Comune autorizza il Concessionario all'utilizzo dei dati sensibili dei contribuenti (inclusi gli indirizzi e-mail) il cui uso è stato autorizzato allo scopo al Comune.

6 Per qualsiasi ulteriore informazione potrà rivolgersi all'indirizzo e-mail@... it

48. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Concedente per legge.

2. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di Infrastruttura tecnologica e prestazioni di Servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

49. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
- b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

50. FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI

ALLEGATO I: LA PROPOSTA

ALLEGATO II: DEFINIZIONI

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo disgiuntamente a:

- (i) con riferimento al parametro DSCR Medio: variazione di almeno il (*) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (ii) con riferimento al parametro LLCR medio: variazione di almeno il (*) rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno (*) (X) *bps* () rispetto al valore rilevato nel "Caso Base" corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iv) con riferimento al parametro TIR Equity: variazione di almeno (*) *bps* () rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (v) con riferimento al parametro VAN di Progetto: variazione di almeno il (*) rispetto al valore rilevato nel "Caso Base" corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (vi) con riferimento al parametro VAN Equity: variazione di almeno il (*) rispetto al valore rilevato nel "Caso Base" corrente alla data dell'evento o circostanza;

Apparati hardware: indica l'insieme degli strumenti hardware di cui al Progetto e comprende sia quelli che saranno utilizzati e/o installati dal Concessionario nel proprio data center sia quelli che saranno forniti per la produttività individuale al Comune di (...).

Autorizzazioni: indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione del Progetto e all'erogazione dei Servizi, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;

Avvio del Servizio: indica la data contenuta nel verbale redatto in contraddittorio tra le parti che attesta il collaudo, positivamente svolto, dell'Infrastruttura tecnologica o di specifici componenti della stessa ovvero, se diversa, la data di avvio dei Servizi oggetto della presente Convenzione;

Bando: indica il Bando che il Concedente pubblica, ai sensi del Codice, per l'affidamento della Concessione;

Capitolato di gara (denominato anche Capitolato di gestione): documento che contiene, fra l'altro, la descrizione degli interventi da porre in essere per la realizzazione, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura tecnologica nonché la descrizione dei Servizi da gestire con le relative modalità di svolgimento, ivi compresi i Livelli Minimi dei Servizi (SLA) e le relative penali con indicazione del procedimento per la loro applicazione;

Capitolato di Gestione indica l'allegato [•] alla Convenzione, e rappresenta il documento che contiene, oltre alle specifiche tecniche del Servizio, il piano di manutenzione dell'infrastruttura tecnologica e delle sue specifiche componenti;

Caso Base indica le proiezioni finanziarie risultanti dal modello economico finanziario di offerta;

Certificato di ultimata istallazione (CUI): indica l'atto di competenza del Concessionario che

attesta il completamento della messa in esercizio di ogni singolo componente dell'Infrastruttura tecnologica;

Codice identificativo di Gara o CIG: indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

Codice: indica il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei Servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, Servizi e forniture"*, per quanto in vigore alla data di pubblicazione della gara;

Codice Unico di Progetto o CUP: indica il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e relativi provvedimenti di attuazione;

Collaudo: indica il collaudo dell'Infrastruttura tecnologica, o di ogni sua componente se l'esecuzione e l'installazione è avvenuta per lotti, come previsto dal Cronoprogramma e dal Progetto ovvero la data di completamento degli Investimenti durante la Fase di gestione (es. Censimenti);

Concedente: indica il soggetto per conto del quale si realizzano gli Investimenti e al quale si erogano i Servizi [indicare la denominazione precisa [•], con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi della Convenzione];

Concessionario: indica l'aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi della Convenzione;

Concessione: indica l'insieme dei diritti, obblighi e delle facoltà attribuiti dal Comune al Concessionario per la gestione dei Servizi indicati nella Proposta, come regolati dalla presente Convenzione;

Consegna della Infrastruttura tecnologica: indica l'atto con il quale il Concedente consegna l'Infrastruttura tecnologica al Concessionario, previo accertamento congiunto dello stato di regolare funzionamento e con redazione di apposito verbale, al fine dare esecuzione alla Concessione;

Contratto di finanziamento: indica il contratto, o altro accordo vincolante, mediante il quale il Concessionario ottiene i finanziamenti necessari per realizzare l'intervento, secondo quanto previsto dal Codice. Tali finanziamenti possono essere reperiti dal Concessionario in tutte le forme (equity, finanziamento in project financing, corporate financing, leasing, locazione operativa);

Convenzione: indica la presente Convenzione, (definita anche come **"Contratto"**) inclusiva dei Documenti Contrattuali, nella quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito del rapporto concessorio;

Corrispettivo indica la remunerazione spettante al Concessionario per la corretta esecuzione dei Servizi;

Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento degli Investimenti, suddiviso

in fasi e sub-fasi, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli Investimenti, Allegato [•] alla Convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato;

Direttore dell'esecuzione: indica il direttore dell'esecuzione, preposto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice, al controllo sulla regolare esecuzione della Concessione in Fase di Gestione, e alla verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dal Concessionario in conformità della Convenzione, della documentazione di gara, del capitolato e delle norme applicabili;

Documentazione di gara: indica, complessivamente, i documenti e gli allegati concernenti la concessione, comprensivi dell'offerta tecnica;

Documentazione Progettuale: indica il Progetto che sarà attuato all'esito della Gara;

Documenti Contrattuali: indica i documenti elencati all'Allegato I della Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DSCR: indica il parametro Debt Service Cover Ratio, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati dal Progetto al netto delle imposte e il Servizio del debito per quota capitale e quota interessi in ciascun anno della fase operativa in cui è previsto il rimborso del debito, come risultante dal Piano Economico-Finanziario;

DSCR Medio (o ADSCR - Average Debt Service Cover Ratio): indica il valore medio del parametro DSCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato;

DSCR Minimo: indica il minore dei valori del parametro DSCR rilevato durante il periodo di rimborso del Debito Erogato;

Erogazione dei Servizi: indica la erogazione dei Servizi durante la Fase di Gestione, così come meglio dettagliata, nelle sue modalità, nella Documentazione di Gara;

Evento Destabilizzante: indica ogni evento, o circostanza in grado di incidere sull'equilibrio economico finanziario della concessione, purché non collegata a fattispecie relative a rischi che siano stati posti espressamente a carico del concessionario, direttamente o indirettamente e che non ricadono nelle fattispecie individuate nell'art. 14, lett. a) – f) In particolare, tali eventi sono considerati destabilizzanti laddove:

- incidano sul valore dell'investimento per un importo superiore a [•] % rispetto alle previsioni;
- causino una lesione dell'equilibrio economico finanziario, verificata attraverso gli indicatori di redditività e sostenibilità finanziaria superiore alle soglie indicate all'art. 29, comma 1;
- influenzino in senso pregiudizievole la gestione dei Servizi o i meccanismi e le condizioni di erogazione dei corrispettivi.

Essi possono essere ricondotti, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- fatto del concedente (es.: tardivo rilascio di autorizzazioni, mancata approvazione dei diversi livelli progettuali, ecc.);
- eventi di forza maggiore, come da definizione successiva;

- modifiche normative e regolamentari intervenute successivamente alla stipula della convenzione (c.d. *ius superveniens* o *change in law*);
- rilevanti cambiamenti macroeconomici, tra i quali, ad esempio:
 - incremento dei tassi di interesse di riferimento superiore a [•] *basis points*);
 - aumento del costo delle materie prime superiore a [•] %.

Evento Favorevole: ogni evento o circostanza elencata o comunque riconducibile alla definizione di Evento Destabilizzante, che abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei Parametri Economico Finanziari;

Eventi di Forza Maggiore: indica ogni atto o fatto, imprevisto e imprevedibile, che la parte non avrebbe potuto prevedere, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Possono considerarsi, in particolare, eventi di forza maggiore:

- i. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione o il concessionario, ovvero l'affidatario di lavori o Servizi oggetto del contratto;
- ii. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, tumulti insurrezioni e altre agitazioni civili;
- iii. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- iv. fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- v. epidemie e contagi e anche i provvedimenti connessi alle misure di contenimento da COVID-19;
- vi. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'Amministrazione, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del contratto;
- vii. impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o Servizi necessari alla realizzazione degli Interventi;
- viii. atti o fatti posti in essere da terzi tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi inclusi danneggiamenti o incidenti di qualsiasi genere;

Equilibrio Economico-Finanziario indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica s'intende la capacità del Progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia della Convenzione e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito; per sostenibilità finanziaria s'intende la capacità del Progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; l'equilibrio economico finanziario è determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico-Finanziario e del Caso Base;

Fase di gestione: indica il periodo di tempo entro cui si svolgono le attività di erogazione dei Servizi da parte del Concessionario, comprese fra la data di sottoscrizione della Convenzione e la scadenza, o la perdita di efficacia, della Concessione; (***in alternativa laddove sia prevista una***

diversa decorrenza indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario compresi tra la Consegna dei Infrastrutture tecnologiche e la scadenza o la perdita di efficacia della Concessione);

Fase di Progettazione: indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario relative al Progetto per la realizzazione degli Investimenti, compresi tra la data di avvio della Concessione e la data di avvio delle attività di installazione degli Investimenti.

Fase di realizzazione degli Investimenti: indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario compresi tra la data di sottoscrizione della Convenzione e la data del Collaudo, secondo le diverse scansioni temporali previste dal Cronoprogramma.

Finanziatori: indica gli istituti di credito, investitori istituzionali e gli altri finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 185 del Codice, ai fini della realizzazione del Progetto, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Fatto del Concedente: indica (i) l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione; (ii) un ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a [•] giorni; (iii) un fatto imputabile alla pubblica amministrazione che dia luogo a ritardo nel rilascio di una autorizzazione o provvedimento rispetto alle previsioni del Cronoprogramma; (iv) un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione.

Indicatori di Equilibrio: indica i parametri DSCR Medio, LLCR Medio, VAN Progetto, VAN Equity, TIR Progetto e TIR Equity espressi nel Caso Base ed assunti come indicatori di equilibrio del piano economico finanziario ai fini della sua revisione;

Indicatore di Performance: è l'indicatore chiave di prestazione (in inglese **Key Performance Indicators**), riportato nel Capitolato di Gara, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Infrastruttura Tecnologica;

Indisponibilità: indica tutte le circostanze in presenza delle quali l'Infrastruttura tecnologica non risulta utilizzabile per le sue funzioni, e i Servizi non sono erogabili secondo gli SLA specificati nel Capitolato, che determinano l'applicazione delle penali o delle decurtazioni del corrispettivo;

Infrastruttura tecnologica: indica l'insieme degli apparati hardware, dei sistemi e delle piattaforme software, siano esse installate ed erogate presso i data center del Concedente o fornite in cloud, costituita da:

- i. un'Anagrafe Tributaria Comunale, come meglio descritta nel (Progetto; Offerta Tecnica)
- ii. Un Modello innovativo di ingegnerizzazione dei processi di gestione delle entrate (*Business Process Reengineering*), come meglio descritto nel (Progetto, Offerta Tecnica)
- iii. dei Nuovi Sistemi informatici per il Dipartimento Ragioneria e per i Servizi Demografici e Statistici, oltre che per l'Area Entrate.

Interventi: indica le attività di progettazione, installazione, realizzazione, gestione e manutenzione

dell'Infrastruttura tecnologica come definita innanzi nonché tutte quelle finalizzate alla completa attuazione degli Investimenti;

Investimenti: indica l'insieme di allestimenti, attrezzature, beni, tecnologie hardware e software che costituiscono l'Infrastruttura Tecnologica nonché quanto necessario al fine della ottimale erogazione dei Servizi;

Lesione dell'Equilibrio: indica l'impatto di un dato Evento Destabilizzante o Evento Favorevole, nella misura in cui dia luogo disgiuntamente a:

- (i) con riferimento al parametro DSCR Minimo: variazione di almeno il [●] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario o nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (ii) con riferimento al parametro DSCR Medio: variazione di almeno il [●] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario o nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iii) con riferimento al parametro TIR Progetto: variazione di almeno [●] bps (basis points) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario o nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza.
- (iv) con riferimento al parametro TIR Equity: variazione di almeno [●] bps (basis points) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario o nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza;

Livello Minimo: il livello dell'Indicatore di Performance, come specificato nel Capitolato di Gara, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Infrastruttura Tecnologica, ed i Servizi ad essa connessi, conseguono il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Livello Obiettivo: il livello dell'Indicatore di Performance che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Infrastruttura Tecnologica, ed i Servizi ad essi connessi, conseguono il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

LLCR (Loan Life Coverage Ratio): è, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

LLCR Medio indica il valore medio del parametro LLCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato;

Manutenzione Correttiva: consiste nella eliminazione degli errori eventualmente presenti nei moduli funzionali, non rilevati in sede né di collaudo del singolo modulo né del collaudo finale, ma riscontrati nel corso del successivo utilizzo del sistema; indica, quindi, l'insieme di azioni manutentive che non concorrono ad aumentare il valore o la produttività e le prestazioni del ma tendono ad un semplice ripristino dello status quo ante l'insorgere di un guasto o di un'avarìa.

Manutenzione Evolutiva: consiste nell'attività di sviluppo dei sistemi applicativi gestionali e comprende la fornitura e l'installazione delle nuove versioni durante la vita operativa e ha lo scopo

di adeguare le funzionalità del software in esercizio sulla base di modifiche normative (manutenzione adeguativa) o a nuove esigenze dei processi; indica quindi anche l'insieme degli interventi a carico del Concessionario che si rendano necessari ad adattare la soluzione a nuove esigenze dei processi; in questo caso essa comporta l'aggiunta, il cambiamento ed eventualmente la rimozione di funzionalità ed è trattata nella classe di fornitura Sviluppo e MEV di software ad hoc (SSW). Va precisato che all'interno di tale definizione non ricadono le attività di integrazione fra le piattaforme e i sistemi già in uso al Concedente al momento dell'avvio della Concessione poiché tali attività sono ricadenti nella definizione di Investimenti o Interventi e sono posti a carico esclusivo del Concessionario.

Manutenzione Ordinaria: indica l'insieme degli interventi a carico del Concessionario necessari a garantire la continuità operativa dell'Infrastruttura Tecnologica;

Manutenzione Programmata: indica l'insieme degli interventi programmati a carico del Concessionario necessari a garantire la continuità operativa dell'infrastruttura Tecnologica;

Manutenzione Straordinaria: indica gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria nonché l'adeguamento normativo a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni nazionali e/o regolamentari-amministrative, atti a ricondurre il funzionamento dell'Infrastruttura Tecnologica a quello previsto dal Progetto tecnico presentato in fase di gara, nonché ad adeguarlo alle esigenze sopravvenute per effetto delle modifiche normative e/o regolamentari.

Matrice dei Rischi: indica la rappresentazione dell'analisi e dell'allocazione del rischio di cui alla Convenzione; indica la tabella descrittiva che identifica i rischi della Concessione e ne cristallizza l'allocazione in capo a ciascuna delle Parti, allegata alla Convenzione, sub lettera a);

Obsolescenza tecnologica: indica la perdita di valore nel mercato di un bene, causata dal progresso tecnico o dal processo di innovazione della tecnologia di cui si tiene debito conto nel progetto.

Offerta: indica l'offerta presentata in sede di gara dal Concessionario allegata alla Convenzione, sub lettera b) (n.b. *questi allegati saranno prodotti contestualmente alla stipula della convenzione*);

Parte/i indica il Concedente o/e il Concessionario, anche unitamente considerati;

PEF contrattuale: indica il piano economico-finanziario del Concessionario - asseverato da (:::), che identifica l'Equilibrio Economico-Finanziario al momento dell'aggiudicazione e della stipula della presente Convenzione, i presupposti e le condizioni di base dello stesso;

Piano Economico Finanziario (PEF): rappresenta il piano di copertura degli investimenti, idoneamente asseverato da un istituto di credito o da società di Servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. n. 1966/1939, posto a base dell'offerta da parte del Proponente; indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario, asseverato da [•], allegato alla Convenzione sub allegato [•], che comprende la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

Progetto: indica l'insieme dei documenti che costituiscono parte integrante dell'**Offerta tecnica**

ed è approvato dal Concedente prima della stipula della presente Convenzione;

Progetto di Fattibilità: indica lo studio contenente le specifiche del Progetto presentato dal Promotore, valutato fattibile e posto a base di gara, Allegato [•] alla Convenzione come successivamente migliorato dall'aggiudicatario della gara;

Promotore: indica [•], che ha presentato la Proposta valutata fattibile.

Proposta: indica la proposta presentata dal Promotore e valutata fattibile ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice.

Regolamento indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, Servizi e *forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", per quanto in vigore alla data di pubblicazione della gara;

Relazione sulle caratteristiche dei Servizi e della gestione: è il documento di riferimento per la predisposizione del Capitolato di gara (Capitolato di Gestione) e contiene la descrizione degli interventi da porre in essere per la realizzazione, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura tecnologica nonché la descrizione dei Servizi oggetto della presente Convenzione ed i relativi processi organizzativi nonché i livelli qualitativi e quantitativi che la Società è tenuta a conseguire e mantenere per tutta la durata della Convenzione nell'erogazione dei Servizi oggetto di affidamento, nonché la preliminare individuazione degli SLA e delle relative penali;

Responsabile della Concessione: indica il soggetto nominato dal Concessionario, responsabile della corretta erogazione dei Servizi, cui spetta il compito di interloquire, in nome e per conto del Concessionario stesso, con il Concedente ed i soggetti designati dal medesimo, ferma restando che il concessionario individui anche un Responsabile Tecnico;

Responsabile del Procedimento: indica il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, al quale è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice;

Responsabile della Gestione: indica il Direttore dell'esecuzione, che può essere una figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Convenzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei Documenti Contrattuali;

Servizi: indica il complesso dei Servizi erogati nella Fase di Gestione, così come individuati e descritti nel Capitolato di gara (*in fase di presentazione della Proposta sono illustrati e descritti nel Progetto e nella Relazione descrittiva delle caratteristiche del Servizio e della gestione*), in particolare:

(i) gestione, conduzione, e manutenzione, ordinaria, programmata e straordinaria dell'Infrastruttura Tecnologica, secondo le cadenze temporali, specifiche tecniche e modalità previste nel [nell'Offerta tecnica e nella Convenzione];

(ii) la concessione dei Servizi di:

a) Sollecito, accertamento, recupero evasione delle entrate locali vigenti alla data della presentazione della Proposta ed esemplificativamente di seguito riportate:

- Imposta Municipale Unica (IMU),
- Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI),
- Tassa sui Rifiuti (TARI),

e di qualsiasi evoluzione normativa e/o regolamentare che le citate entrate abbiano nel corso della durata contrattuale;

b) Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie ed extratributarie.

c) nonché dei servizi di:

- gestione dei rapporti con i contribuenti derivanti dai processi di sollecito, accertamento, recupero evasione e dai processi di riscossione coattiva.
- gestione di un Servizio di interconnessione tra il sistema informatico e il Nodo dei Pagamenti-SPC nonché ulteriori attività strumentali e funzionali all'erogazione del Servizio stesso per consentire l'incasso dei crediti derivanti originati dalla presente Convenzione.
- gestione dei Servizi di supporto al Comune dei processi di gestione della riscossione ordinaria, consistente nell'attualizzazione delle banche dati di IMU e TARI, in quanto Servizio propedeutico e necessario alla costruzione dell'Anagrafe Tributaria Comunale, il tutto come meglio descritto e dettagliato nel (*Progetto di fattibilità, nel Documento sulle caratteristiche dei Servizi e della gestione e in fase di gara nella Offerta Tecnica*).

Servizi di disponibilità: indica i Servizi di disponibilità dell'Infrastruttura:

- (i) [• il Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dell'Infrastruttura e delle sue parti];
- (ii) [• il Servizio di manutenzione correttiva];
- (iii) [• il Servizio di manutenzione evolutiva];
- (iv) [• il Servizio di manutenzione straordinaria].

(il tutto, come meglio specificato nel Progetto di Fattibilità e nella relazione sulle caratteristiche dei Servizi e della gestione, in fase di gara nel Capitolato di gara o di Gestione);

Società di Progetto: *indica [indicare la denominazione precisa]*, è partecipata dai soggetti [indicare la denominazione precisa], costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, e subentrata all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

TIR Equity: indica il tasso interno di rendimento dell'*Equity*, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari per gli azionisti indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base, determinati facendo riferimento al *free cash flow to equity* (FCFE);

TIR Progetto: indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, definito attraverso l'analisi dei flussi di cassa operativi (FCFO) indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base;

Valore attuale netto (VAN) Equity: indica il valore creato o disperso dall'investimento effettuato

dai portatori di equity, nell'arco del periodo della concessione. Il calcolo di tale indicatore è effettuato facendo riferimento al *free cash flow to equity* (FCFE).

Valore attuale netto (VAN) di Progetto: indica il valore creato o disperso dal progetto, nell'arco del periodo della concessione. Il calcolo di tale indicatore è effettuato facendo riferimento ai flussi di cassa operativi (*unlevered*).

Variante/i: indica la/e Variante/i al Progetto e/o in corso e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente e/o dal Concessionario, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione.

Verbale di collaudo dell'Infrastruttura Tecnologica: indica il verbale, redatto ai sensi dell'art 17 della Convenzione a seguito della verifica e del collaudo dell'Infrastruttura tecnologica, dalla cui data prende avvio la Fase di Gestione.